



## **CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI**

Patent Box anche per i marchi in corso di registrazione

Chiarimenti sul regime del Consolidato Nazionale

Credito R&S escluso per i corsi di formazione

Chiarimenti sul regime di adempimento collaborativo

## **GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

Per il diritto alla detrazione rilevano i requisiti sostanziali

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Requisiti per la configurabilità di una società occulta

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento

Applicabili alla cessione d'azienda aliquote diverse per ciascun bene

## Patent Box anche per i marchi in corso di registrazione

*Agenzia delle entrate – Risoluzione del 27 settembre 2016, n.81/E*

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (cd. “Patent Box”) introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (cd. “Legge di Stabilità per il 2015”). In particolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che era possibile avvalersi del regime del Patent Box anche per i marchi in corso di registrazione ancorché in presenza di un procedimento di opposizione pendente, purché fosse stata presente una ricevuta rilasciata dagli uffici competenti attestante l’avvenuto deposito della domanda di registrazione. Tale documentazione attestante l’avvenuto deposito della domanda di registrazione, secondo l’Amministrazione finanziaria, è sufficiente a soddisfare, da un punto di vista definitorio, i requisiti previsti dall’art.6, comma 1, lett.iii) del dm 30 luglio 2015. Secondo la stessa Agenzia, inoltre, la presenza di un procedimento di opposizione in corso di svolgimento potrebbe inficiare la registrazione del marchio in caso di diniego di registrazione da parte dell’autorità competente, con conseguenze sull’istituto agevolativo del Patent Box; pertanto, nell’adottare un atteggiamento prudenziale in sede di sfruttamento dell’agevolazione, l’impresa dovrà tempestivamente segnalare all’Agenzia delle entrate qualsiasi evento che possa portare alla mancata registrazione del marchio.

[torna su](#)

## Chiarimenti sul regime del Consolidato Nazionale

*Agenzia delle entrate – Circolare del 26 settembre 2016, n.40/E*

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime della tassazione di gruppo (cd. “Consolidato fiscale nazionale”) di cui all’art.117 del Tuir, a seguito delle modifiche apportate dal dlgs 14 settembre 2015, n.147 (cd. “Decreto Internazionalizzazione”). L’Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

la controllante residente in uno Stato extra UE convenzionato può consolidare la stabile organizzazione in Italia di una sua controllata UE/SEE solo se essa possiede in Italia una stabile organizzazione che svolge il ruolo di consolidante ai sensi dell’art.117, comma 2, del Tuir; possono essere consolidate da parte della controllante residente in Paesi UE/SEE anche le società residenti nel territorio dello Stato che siano controllate per il tramite di soggetti residenti in Paesi non UE/SEE, a condizione che tali ultimi assicurino un adeguato scambio di informazioni; le società neocostituite possono aderire al regime della tassazione di gruppo, in qualità di consolidate, sin dall’esercizio in cui la società o ente consolidante ne acquisisce il controllo rilevante.

[torna su](#)

## Credito R&S escluso per i corsi di formazione

*Agenzia delle entrate – Risoluzione del 23 settembre 2016, n.80/E*

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del credito di imposta ricerca e sviluppo di cui all’art.3 del dl 23 dicembre 2013, n.145 (cd. “Decreto Destinazione Italia”). L’Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che i costi sostenuti per l’attività di R&S intrapresa nell’ambito dei corsi di formazione basati su una didattica attiva e concentrati su problematiche e su metodologie per risolverle, non sono ammissibili al credito d’imposta R&S in quanto sono privi di carattere innovativo. La stessa Agenzia delle entrate, infatti, ha chiarito che l’innovazione, soprattutto nella formazione, risiede in quei progetti che si differenziano sostanzialmente da quelli già presenti sul mercato; il singolo progetto formativo è qualificabile come patrimonio della scienza della formazione e, pertanto, impiegabile anche in altre esperienze di erogazione di formazione.

[torna su](#)

## Chiarimenti sul regime di adempimento collaborativo

Agenzia delle entrate – Circolare del 16 settembre 2016, n.38/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul nuovo regime di adempimento collaborativo introdotto dal dlgs 5 agosto 2015, n.128. In particolare, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che: possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo i contribuenti che hanno ricavi o volume d'affari superiori ai 10 miliardi di euro; nessuna soglia, invece, si prevede per le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, senza necessità che essi siano stati in concreto intrapresi; il sistema di controllo del rischio fiscale (di cui ciascun impresa deve essere dotata, per accedere al regime di adempimento collaborativo), deve essere impostato su un strategia fiscale chiara, che possa riflettere la propensione al rischio fiscale dell'impresa e includere i percorsi operativi necessari per collocare la società sui livelli di rischio prescelti. Tale strategia può essere stabilita con riferimento alle recenti linee guida fornite dall'Ocse nel documento "Building better tax control framework", pubblicato il 16 marzo 2016.

[torna su](#)

## Per il diritto alla detrazione rilevano i requisiti sostanziali

Corte di Giustizia – Sentenza del 15 settembre 2016, causa C-518/14

La Corte di Giustizia ha chiarito che, in materia di Iva, l'art.178, lett.a) della Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n.2006/112/CE, che stabilisce le condizioni per poter esercitare il diritto alla detrazione, deve essere interpretato nel senso che, in ossequio al principio di neutralità dell'Iva, la detraibilità dell'imposta non può essere disconosciuta se gli obblighi sostanziali sono stati assolti. Secondo la Corte, infatti, le autorità tributarie nazionali non possono negare il diritto a detrarre l'imposta se la fattura, pur non rispettando i requisiti formali stabiliti dalla normativa nazionale, consente all'Amministrazione finanziaria (congiuntamente alle informazioni e alla documentazione a sua disposizione), di accertare che i requisiti sostanziali dell'operazione siano soddisfatti.

[torna su](#)

---

## Requisiti per la configurabilità di una società occulta

Commissione Tributaria Regionale della Toscana – Sentenza del 7 luglio 2016, n.1252/8/2016

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di società occulte, non è sufficiente la mancata esteriorizzazione del rapporto societario perché il giudice possa inferire l'esistenza di una società occulta, ma si richiede che: tutti i soci partecipino all'esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno; che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune. Secondo la Corte, infatti, la peculiarità di tale struttura societaria risiede nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci), ma in nome proprio.

[torna su](#)

## Presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento

*Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sentenza del 19 settembre 2016, n.20399/41/16*

La CTP di Roma ha chiarito che, sulla base dell'implicita abrogazione dell'art.2, comma 3, del dlgs 5 agosto 2015, n.128, gli avvisi di accertamento emessi usufruendo del raddoppio dei termini, sebbene notificati prima del 2 settembre 2015, sono nulli se la denuncia penale non è stata trasmessa tempestivamente

[torna su](#)

## Applicabili alla cessione d'azienda aliquote distinte per ciascun bene

*Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sentenza del 5 agosto 2016, n.4414/32/16*

La CTR della Lombardia ha chiarito che, in materia di imposta di registro, ai sensi dell'art.23 del dpr 26 aprile 1986, n.131, risultano applicabili all'atto di cessione di ramo d'azienda le aliquote differenziate per ciascuna tipologia di bene e diritto (e non la sola aliquota più elevata tra queste), qualora dagli atti negoziali e dagli allegati emerga che i singoli beni e diritti hanno formato oggetto di distinta considerazione e specifica pattuizione ai fini della determinazione del corrispettivo, ancorché quest'ultimo sia stato poi indicato complessivamente.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

---

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Flavio Notari**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)